

**REGIONE PIEMONTE
CITTA' METROPOLITANA TORINESE**



**COMUNE DI
SCIOLZE**

**VARIANTE STRUTTURALE PER
L'ADEGUAMENTO DEL PIANO
REGOLATORE GENERALE COMUNALE AL
PIANO DI ASSETTO IDROGEOLOGICO (PAI)**

ai sensi art.17, 4° comma, della L.R. 56/1977 s.m.i.

**PROPOSTA TECNICA DEL
PROGETTO PRELIMINARE**

U

30 APRILE 2021

il Sindaco

il Segretario Comunale

l'Assessore all'Urbanistica

il Responsabile del Procedimento

i Tecnici incaricati

genovese & associati

dott. geol. Giuseppe GENOVESE

2CS
cav. arch. Mario CENA
STUDIO 2C
PROGETTAZIONE & URBANISTICA

INDICE

1) PREMESSA E INQUADRAMENTO PROCEDURALE GENERALE	pag. 5
2) INQUADRAMENTO URBANISTICO TERRITORIALE E MOTIVAZIONI DELLA VARIANTE	pag. 14
3) OBIETTIVI E CONTENUTI DI ADEGUAMENTO DELLO STRUMENTO URBANISTICO GENERALE AL P.A.I.	pag. 18
4) CLASSIFICAZIONE DEL TERRITORIO AI FINI URBANISTICI	pag. 27
5) OBIETTIVI E CONTENUTI DI AGGIORNAMENTO DELLA NORMATIVA DI ATTUAZIONE DELLO STRUMENTO URBANISTICO AL P.A.I.	pag. 31
6) DOCUMENTAZIONE A CORREDO DELLE PROPOSTA TECNICA DEL PROGETTO PRELIMINARE DELLA VARIANTE AL P.R.G.C. DI ADEGUAMENTO AL PAI.	Pag. 32

**PROPOSTA TECNICA DEL PROGETTO PRELIMINARE
DELLA VARIANTE STRUTTURALE AL VIGENTE PIANO REGOLATORE
 GENERALE DEL COMUNE DI SCIOLZE (TO)
PER L'ADEGUAMENTO AL PIANO DI ASSETTO IDROGEOLOGICO (P.A.I.)**

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

1) PREMESSA E INQUADRAMENTO PROCEDURALE GENERALE.

Il Comune di Sciolze, in provincia di Torino, è dotato di uno Strumento Urbanistico Generale formato ai sensi e per i fini della L.R. 56/77 e s.m.i. approvato con Delibera della Giunta Regionale n. 35-10617 in data 6.10.2003.

Nel periodo precedente all'adozione di tale strumento urbanistico generale il Comune di Sciolze era dotato delle Perimetrazioni del Centro abitato e del Centro storico proposte ai sensi dell'art. 81 della L.R. 56/1977 con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 70 in data 23.12.1977.

Successivamente alla data di approvazione del P.R.G.C. e in attuazione del medesimo, è stato approvato, con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 35 in data 28.7.2004, il Piano per insediamenti produttivi (P.I.P.) relativo all'area normativa "IN2".

Con D.C. n° 49 in data 21 ottobre 2014, è stato quindi approvato il Progetto Definitivo della "Variante Parziale al P.R.G.C.", relativa alla "Definizione dei criteri di cui all'art. 8 comma 3 del d. lgs. 114 del 31 marzo 1998 ed in applicazione art. 4 della l.r. n. 28 del 12 novembre 1999 sulla base degli indirizzi contenuti nella D.C.R. n. 563-13414 del 29 ottobre 1999, riguardante gli "Indirizzi generali ed i criteri di programmazione urbanistica per l'insediamento del commercio al dettaglio in sede fissa in attuazione del d. lgs. 31 marzo 1998 n. 114" così come modificata dalla D.C.R. n. 347-42514 del 23 dicembre 2003, in aggiornamento anche alle disposizioni contenute nella Deliberazione del Consiglio Regionale n. 191-43016 in data 20.11.2012.

Le suddette modifiche hanno trattato specifici temi che non hanno comportato, sia singolarmente che nel complesso, variazioni sostanziali all'assetto del P.R.G. vigente.

Appare opportuno evidenziare che la Relazione d'esame predisposta in data 1.9.2003, relativa alle motivazioni di approvazione con D.G.R. n° 35-10617 in data 6.10.2003 del P.R.G.C., nella parte relativa al "Parere Conclusivo" testualmente recitava: "*omissis.... Per le motivazioni formulate nel suddetto parere, il P.R.G. in oggetto non consente il formale adeguamento al P.A.I., che dovrà pertanto essere effettuato in fase successiva (secondo i criteri e le modalità stabilite dalla Giunta Regionale con apposita D.G.R.) sulla scorta di ulteriori ed approfondite indagini e valutazioni sviluppate sull'intero territorio comunale e finalizzate ad una esaustiva definizione di tutte le situazioni di dissesto indicate dal P.A.I. e dal parere conclusivo dell'ARPA (ndr. Prot 1297/20° in data 28.8.2003) ...omissis*".

Per tali aspetti di natura geologica e geomorfologica pur non presentando il vigente P.R.G.C., nel confronto con gli elementi della pianificazione di settore e sovra comunale, condizioni di particolare criticità in relazione al quadro del dissesto, delle tutele e dei vincoli espressi dal Piano Stralcio Fasce Fluviali (P.S.F.F.) e dal Piano per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.) dell'Autorità di Bacino del Fiume Po, il Comune ha ritenuto opportuno avviare le verifiche e gli studi di approfondimento richiesti in sede di approvazione del Piano aggiornandone i contenuti agli eventi che, a vario livello e a periodi diversi, hanno interessato il territorio comunale.

Tali specifiche sono state affidate allo studio Genovese & Associati nella persona del Dott. Geol. Giuseppe GENOVESE.

Con riferimento agli obiettivi che si intende proporre, la variante del P.R.G.C. può essere inquadrata tra le varianti strutturali definite dall'art. 17 della L.R. 56/77, così come modificato dall'art.34 della L.R. 25.03.2013 n.3 e dalla L.R. n° 17 in data 2.8.2013, in quanto, non avendo caratteristiche di nuovo piano regolatore o di variante generale, rientra nell'ambito di applicazione del 4° comma dello stesso articolo.

La procedura di formazione ed approvazione delle varianti strutturali, come definita dell'art.15 della L.R. 56/77, inizia proceduralmente con la adozione da parte del Consiglio Comunale della "Proposta tecnica del progetto preliminare" che esplicita gli obiettivi ed i criteri che vengono posti alla base della elaborazione della proposta variante e che risultano comprensivi di una relazione illustrativa, di allegati tecnici, delle più significative tavole del Piano, del testo delle Norme Tecniche di Attuazione. Nel caso specifico di adeguamento del vigente P.R.G.C. al P.A.I. la proposta deve contenere pure la documentazione inerente agli aspetti, geomorfologici ed idraulici.

La proposta tecnica viene resa pubblica dal Comune, a norma del 4° comma del medesimo articolo 15, e formerà oggetto di osservazioni e di proposte che potranno essere presentate da chiunque, con le modalità ed i tempi (comunque non inferiori a quindici giorni) stabiliti dal Comune.

Contestualmente il soggetto proponente (il Comune), convoca una "Conferenza di Copianificazione" da svolgersi a norma del 5° comma dell'art. 15 della L.U.R, per l'analisi della proposta tecnica da parte degli Enti Istituzionali e quindi con la Regione Piemonte e la Città Metropolitana di Torino oltre ad eventuali altri Enti invitati, per formulare valutazioni ed osservazioni.

Sulla base degli elementi acquisiti, il Comune provvederà, nel completare l'elaborazione del Progetto Preliminare della variante strutturale al vigente Piano Regolatore Generale, ad adottarla.

Il Comune di Sciolze, con la predisposizione della variante in argomento, ha inteso avviare gli studi di approfondimento funzionali all'adeguamento formale al P.A.I., da cui è emerso un assetto cartografico che permette di verificare la compatibilità con le previsioni del P.R.G. vigente, unitamente ad alcuni specifici adeguamenti che saranno evidenziati nelle cartografie di analisi geomorfologica ed idraulica, nella cartografia di P.R.G. e saranno trattati dal punto di vista normativo nelle N.T.A..

Con Delibera del C.C. n. 23 del 29.06.2006 il Comune di Sciolze si è inoltre dotato del "Piano di zonizzazione acustica" del territorio comunale, secondo il quale la variante in argomento non evidenzia problemi di particolare criticità che determinino la necessità di una successiva verifica di compatibilità.

La variante della quale il presente documento costituisce "Proposta Tecnica del Progetto Preliminare" riguarda pertanto essenzialmente la procedura di adeguamento del P.R.G. ai contenuti del P.A.I., agendo unicamente nell'ambito degli aspetti che derivano dall'avvenuta approvazione del P.A.I. (Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico) da parte dell'Autorità di Bacino del Fiume Po, di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24/05/2001, pubblicato sulla G.U. n. 183 dell'8/08/2001 e successivi adeguamenti.

I provvedimenti che sono stati definiti al fine di guidare e supportare lo svolgimento degli adempimenti necessari all'adeguamento degli strumenti di pianificazione locale al P.A.I. sono:

L.R. 56/77 "Tutela ed uso del suolo" - con relativa Circ. 16/URE - e s.m.i., con particolare riferimento alla L.R. 3/13 "Modifiche alla legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo) e ad altre disposizioni regionali in materia di urbanistica ed edilizia" e alla L.R.17/13 "Disposizioni collegate alla manovra finanziaria per l'anno 2013".

D.M. 11/03/88 "Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la progettazione, l'esecuzione e il collaudo delle opere di sostegno, delle terre e delle opere di fondazione";

L.R. 45/89 "Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici - Abrogazione Legge Regionale 12 agosto 1981, n.27";

L. 183/89 "Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo";

REGIONE PIEMONTE - Circolare N.7/96/LAP approvata dalla G.R. in data 6 maggio 1996 avente all'oggetto: "L.R. 5 dicembre 1977 n.56 e s.m.i.: specifiche tecniche per l'elaborazione degli studi geologici a supporto degli strumenti urbanistici"

REGIONE PIEMONTE - Nota Tecnica Esplicativa del Dicembre 1999 alla **Circolare N.7/96/LAP**

L. 3 agosto 1998, n.267 - Conversione in Legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 giugno 1998, n.180, recante misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 29 settembre 1998 - Atto di indirizzo e coordinamento per l'individuazione dei criteri relativi agli adempimenti di cui all'art.1, commi 1 e 2, del decreto-legge 11 giugno 1998, n.180.

Circolare P.G.R. 8/10/1998 n°14 LAP/PET "Determinazione delle distanze di fabbricati e manufatti dai corsi d'acqua, ai sensi dell'art. 96 lett. F) del T.U. approvato con R.D. 25/07/1904 n°523"

Circolare P.G.R. 8/7/1999 n°8/PET "Adeguamento degli strumenti urbanistici comunali al Piano Stralcio delle Fasce Fluviali"

PROGETTO di PIANO stralcio per l'ASSETTO IDROGEOLOGICO (PAI) "Interventi sulla rete idrografica e sui versanti - adottato dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino con Deliberazione n°18/2001 del 26/04/2001 e approvato con DPCM il 24/05/2001" e s.m.i.

REGIONE PIEMONTE - D.G.R. n. 31-3746 del 6/08/2001 "Adempimenti Regionali conseguenti l'approvazione del P.A.I."

REGIONE PIEMONTE D.G.R. n. 45-6656 del 15/07/2002 "Indirizzi per l'attuazione del P.A.I., nel settore Urbanistica".

REGIONE PIEMONTE NOTA Regione Piemonte del 3/03/2003 riguardante le modifiche alle procedure per l'adeguamento del P.A.I..

REGIONE PIEMONTE D.G.R. n. 1-8753 del 18/03/2003 "nuove disposizioni per l'attuazione del P.A.I."

Ordinanza P.C.M n°3274 del 20/03/2003 “Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica” in cui si ascrive il territorio di Sciolze alla zona sismica 4.

D.M. 14/01/08 “Norme Tecniche per le Costruzioni”.

REGIONE PIEMONTE D.G.R. n. 2-11830 del 28/07/2009 “Indirizzi per l’attuazione del P.A.I.: sostituzione degli allegati 1 e 3 n. 45-6656 del 15/07/2002 con gli allegati A e B”.

REGIONE PIEMONTE D.G.R. n°11-13058 del 19/01/2010 “Aggiornamento ed adeguamento dell’elenco delle zone sismiche (O.P.C.M. n. 3274/2003 e O.P.C.M. n. 3519/2006)” pubblicata sul B.U.R. n°7 del 18/02/10, che conferma l’attribuzione del territorio di Sciolze alla zona sismica 4.

REGIONE PIEMONTE D.G.R. n. 31-1844 del 07/04/2011 “Indirizzi per l’attuazione del P.A.I.: modifica della D.G.R. n. 2-11830 del 28/07/2009 mediante la sostituzione dell’allegato A e nuove disposizioni organizzative per l’espressione del parere sugli strumenti urbanistici nell’ambito delle procedure di adeguamento al PAI.”.

REGIONE PIEMONTE D.G.R. n°64-7417 del 7 aprile 2014 “*Indirizzi procedurali e tecnici in materia di difesa del suolo e pianificazione urbanistica.*”

La procedura avviata sulla base delle disposizioni esposte ha determinato l’adozione della stesura della Proposta Tecnica al progetto Preliminare della Variante Strutturale n° 1 di adeguamento al PAI del Comune di Sciolze con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 4 in data 04.04.2018 ed in data 04.07.2018 si è tenuta la prima Conferenza di Copianificazione.

Nel corso di tale Conferenza alla quale erano stati invitati a partecipare gli Enti:

Regione Piemonte – Settore Copianificazione urbanistica;
Città Metropolitana di Torino – Servizio Pianificazione Territoriale Generale e Copianificazione urbanistica;
ARPA Piemonte;
Comuni di Gassino T.se, Montaldo T.se, marentino, Moncucco T.se, Cinzano e Rivalba.

Risultavano presenti per la Regione Piemonte: l’Arch. MATTA Elisabetta (delegata) e la Geologa D.sa CORAGLIA Barbara, per la Città metropolitana di Torino: l’Arch. BOGGIO MERLO Paola (delegata).

In rappresentanza dell’Amministrazione Comunale il Sindaco D.sa MOSSETTO Gabriella (Presidente), il Responsabile del procedimento Geom. VAI Pietro ed i professionisti incaricati Arch. CENA Mario (urbanista) e i Dott. GENOVESE Giuseppe e CAMPANTICO Pietro (geologi).

Nel corso della Conferenza dopo una preliminare illustrazione dei contenuti della variante per i contenuti urbanistici che di sicurezza idrogeologica del territorio in questione sono emerse alcune questioni di carattere idrogeologico per le quali essendo emersa, a parere unanime dei presenti, la necessità di uno specifico ed adeguato approfondimento al fine di meglio valutare alcuni aspetti di carattere interpretativo contenuti in particolare negli “Indirizzi procedurali e tecnici in materia di difesa del suolo e pianificazione urbanistica.” definiti dalla Regione Piemonte con D.G.R. n°64-7417 del 7 aprile 2014.

Viene quindi richiesta dal Sindaco Presidente la convocazione di un apposito “Tavolo di valutazione” e di conseguenza la riunione viene sulla base di tale decisione sospendere la riunione.

In data 03.09.2018 il Sindaco avanzava con nota Prot. 2883 formale richiesta per la programmazione di un tavolo tecnico di carattere geologico per i necessari chiarimenti in merito all'applicazione della D.G.R. 7/04/2014 n. 64-7417, nota che per immediata comprensione se ne riportano i contenuti.



COMUNE DI SCIOLZE

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

Prot. N. 2883

Spett.le REGIONE PIEMONTE

Settore Copianificazione

Urbanistica Area Nord-Ovest

Corso Bolzano n. 44

10121 TORINO

territorio-ambiente@cert.regionepiemonte.it

p.c. Spett.le CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

Servizio Urbanistica

Corso Inghilterra n. 7

10128 TORINO

protocollo@cert.cittametropolitana.torino.it

OGGETTO: richiesta programmazione di un tavolo tecnico di carattere geologico per chiarimenti in merito all'applicazione della D.G.R. 7/04/2014 n. 64-7417.

Le considerazioni emerse nel precedente Tavolo Tecnico in merito alla D.G.R. 7 aprile 2014, n. 64-7417 **Indirizzi procedurali e tecnici in materia di difesa del suolo e pianificazione urbanistica**, in particolare per quanto riportato nell'**allegato A - Parte I al punto 6** "Chiarimenti in merito all'applicazione del concetto di carico antropico ai sensi dell'articolo 30, comma 3 della L.R.56/77" e nella **Parte II al punto 7**, "Criteri indicativi per la determinazione dell'aumento di carico antropico" hanno convinto sia la Civica Amministrazione sia gli altri Enti presenti sulla necessità di un confronto interpretativo e procedurale con gli organi tecnici regionali estensori della suddetta D.G.R... .

E' opinione di codesta Amministrazione che questa D.G.R. abbia dei contenuti altamente condizionanti la futura pianificazione geologica in una veste però che, a modesto avviso dei professionisti incaricati dell'adeguamento al PAI, necessita di un approfondimento per evitare interpretazioni sbagliate o perlomeno fuorvianti.

A costo di risultare prolissi si ritiene importante riportare testualmente quanto recita la norma.

Il Punto 7.1 norma quanto segue:

"Gli interventi di cui alle lettere seguenti possono essere realizzati anche in modo cumulativo.

a. Non costituisce incremento di carico antropico:

1. utilizzare i piani terra dei fabbricati esistenti per la realizzazione di locali accessori (autorimesse, locali di sgombero, ecc.);

2. realizzare edifici accessori (box, tettoie, ricovero attrezzi, ecc.) sul piano campagna nelle aree contraddistinte dalle classi di rischio IIIb3 e IIIb4 nel rispetto delle prescrizioni delle norme di attuazione del PAI;
3. realizzare interventi di “adeguamento igienico funzionale”, intendendo come tali tutti quegli interventi edilizi che richiedano ampliamenti fino ad un massimo di 25 mq, purché questi non comportino incrementi in pianta della sagoma edilizia esistente;
4. sopraelevare e contestualmente dismettere i piani terra ad uso abitativo di edifici ubicati in aree esondabili caratterizzate da bassi tiranti e basse energie;
5. utilizzare i sottotetti esistenti in applicazione della L.R. 21/98 qualora ciò non costituisca nuove ed autonome unità abitative.

b. Costituisce modesto incremento di carico antropico:

1. il recupero funzionale di edifici o parti di edifici esistenti ad uso residenziale, anche abbandonati, nel rispetto delle volumetrie esistenti anche con cambio di destinazione d'uso;
2. il recupero funzionale di edifici o parti di edifici esistenti ad uso diverso da quelli di cui al punto 1, anche abbandonati, nel rispetto delle volumetrie esistenti e con cambi di destinazioni d'uso solo a seguito degli approfondimenti di cui al punto 6, lettere a) e c) della Parte I dell'Allegato A alla D.G.R. n°64-7417 del 7 aprile 2014;
3. il frazionamento di unità abitative di edifici (residenziali o agricoli), solo a seguito degli approfondimenti di cui paragrafo 6, lettere a) e c) della parte I dell'Allegato A alla D.G.R. n°64-7417 del 7 aprile 2014, purché ciò avvenga senza incrementi di volumetria;
4. gli interventi di ampliamento degli edifici esistenti comportanti un aumento in pianta non superiore al 20% per un massimo di 200 mc e non costituenti una nuova unità abitativa;
5. gli interventi di demolizione e ricostruzione o sostituzione edilizia con eventuali ampliamenti non superiore al 20% per un massimo di 200 mc, attraverso scelte progettuali e tipologie costruttive volte a diminuire la vulnerabilità degli edifici rispetto al fenomeno atteso;
6. gli interventi ammessi dall'art. 3 della L.R. 20/09.”

c. Costituiscono incremento di carico antropico:

1. ogni cambio di destinazione d'uso che richieda, nel rispetto dell'art. 21 della L.R. 56/77, maggiori dotazioni di standard urbanistici rispetto alle destinazioni d'uso in atto alla data di adozione della variante al piano regolatore (ad esempio da magazzino a residenza) e comunque ogni cambio di destinazione verso l'uso residenziale;
2. qualsiasi incremento delle unità immobiliari esistenti alla data di adozione della variante al PRG in eccedenza rispetto a quanto concesso nel caso di modesto incremento di cui alla precedente lett. b;
3. ogni ampliamento delle unità immobiliari esistenti che non rientri strettamente in attività di adeguamento igienico-funzionale, di cui alla precedente lettera a. e negli ampliamenti di cui al punto 3 di cui alla precedente lettera b.;
4. gli interventi di cui agli articoli 4 e 7 della L.R. 20/09.”

La lettura di questa lunga elencazione, in particolare quella degli interventi non costituenti aumento del carico antropico, ha sempre fatto associare questa condizione con la loro **ammissibilità** nella situazione precedente alla realizzazione delle opere di riassetto territoriale (deformazione mentale probabilmente derivante dalla 7/LAP).

La Tabella che segue questa elencazione e che contiene in sintesi i vincoli e le prescrizioni, relativi alle aree ricadenti nelle classi III, a cui attenersi in attesa di ulteriori delibere esplicative, fornisce però indicazioni completamente opposte rispetto alle errate aspettative derivanti dalla consuetudine con le norme vigenti in precedenza.

La totalità degli interventi indicati come non costituenti aumento di carico antropico nel paragrafo 7.1.a, nella tabella, peraltro avente come titolo “**incremento del carico antropico in relazione alla possibilità di riuso ed eventuale incremento del patrimonio edilizio esistente per uso residenziale**”, non risultano infatti ammissibili nella situazione precedente alla realizzazione delle opere di riassetto territoriale.

Ciò in ragione della presenza, peraltro non particolarmente enfatizzata nel testo della norma, del secondo fattore che rende ammissibile o meno un intervento edilizio soprattutto nella situazione precedente alla realizzazione delle opere di riassetto territoriale: il “**valore dell’espoto**” definibile come “il bene, le persone e le cose che possono andare perduti nel caso in cui un evento distruttivo si verifichi.”

In sintesi, in assenza di interventi di riassetto, non sono comunque ammissibili interventi quali la realizzazione di autorimesse, tettoie ecc poiché costituirebbero un aumento del valore esposto e, conseguentemente del rischio traducibile nella formula: $R = P \times V \times E$

dove:

P = Pericolosità: la probabilità che un fenomeno di determinata intensità si verifichi in un certo periodo di tempo, in una data area.

V = Vulnerabilità: la vulnerabilità di un elemento (persone, edifici, infrastrutture, attività economiche) è la propensione a subire danneggiamenti in conseguenza delle sollecitazioni indotte da un evento di una certa intensità.

E = Esposizione o Valore esposto: è il numero di unità (o “valore”) di ognuno degli elementi a rischio presenti in una data area, come le vite umane o gli insediamenti. Le misure di prevenzione introdotte sui due primi parametri della formula del rischio agiscono di conseguenza su questo fattore. Inoltre la conoscenza sempre più divulgata del rischio alla popolazione agisce direttamente sul parametro E, costituendo, di fatto, una misura di prevenzione del rischio.

In questo quadro di non facile interpretazione si inserisce in ultimo il richiamo, nella Tabella degli interventi ammissibili, agli “*approfondimenti di cui al paragrafo 6*” per l’ammissibilità di quanto previsto in Classe IIIb3 post interventi di riassetto territoriale. Al paragrafo “6. Chiarimenti in merito all’applicazione del concetto di carico antropico ai sensi dell’articolo 30, comma 3 della l.r. 56/77” della Parte I della D.G.R. è prevista la possibilità di *intervenire su edifici esistenti prevedendo interventi edilizi diversi da quelli riportati al punto 7.1* individuando puntualmente, nell’ambito della variante stessa, le situazioni di criticità geomorfologica e dettando - per ogni edificio o nucleo - prescrizioni specifiche, attraverso le norme di attuazione dello strumento urbanistico, per ogni edificio o nucleo. Prescrizioni specifiche che possono consentire tipi di interventi, destinazioni d’uso e possibilità/quantità edificatorie compatibili con il livello di pericolosità e rischio rilevati. Il paragrafo conclude testualmente “*In particolare, sono necessari approfondimenti di carattere edilizio e, se del caso, strutturale, al fine di valutare la vulnerabilità dei beni esposti in relazione all’intensità dell’evento atteso, sulla base dei quali possono essere dettagliate e specificate ulteriori tipologie d’intervento e cambi di destinazione d’uso ammessi rispetto a quelli riportati nella tabella 7.1.*”.

Sembra pertanto che, se affrontati nell’ambito di una Variante di Piano, i limiti di cui alla Tabella 1 siano derogabili laddove le condizioni di rischio e pericolosità - unitamente alla consistenza edilizia e strutturale del bene esposto - lo consentano; in ogni caso – si ritiene – solo a seguito delle necessarie opere di riassetto territoriale di cui al cronoprogramma e non in sostituzione delle stesse, così come interpretato (ed evidentemente condiviso dagli Enti) da alcune Amministrazioni Comunali.

In conclusione l'impostazione della D.G.R. ribalta la pluralità delle attuali prescrizioni normative contenute nei P.R.G. già adeguati al PAI, almeno per quanto riguarda l'ambito Torinese.

Questa impostazione annulla di fatto la possibilità di attuare modesti interventi (autorimesse, tettoie ecc.) anche sulla gran parte delle aree collinari e montane ricadenti in settori a modesta e/o media pericolosità (IIIb2, IIIb3), interessate da problematiche connesse alla dinamica dei versanti dove la difficoltà e complessità di attuazione degli interventi previsti nel cronoprogramma di fatto annichiliscono le volontà edificatorie.

Non si tratta naturalmente di diventare paladini della cementificazione selvaggia ma semplicemente di prendere atto di un cambio culturale con risvolti molto penalizzanti per chi vive in quei territori.

L'attuale scenario normativo ha messo in crisi anche l'approccio dei professionisti incaricati per l'adeguamento al PAI alle scelte di pianificazione territoriale da compiere. Finora, per le aree a pericolosità medio-moderata, si poteva prescindere dagli interventi indicati nel cronoprogramma, mantenendo la possibilità di adeguamenti igienico-funzionali, di realizzazione di autorimesse pertinenziali, tettoie, magazzini ecc..

Gli interventi di riassetto possibili sui versanti, soprattutto nei settori con moderata instabilità, condizione peraltro endemica nei nostri territori e obiettivamente non facilmente risolvibile, nel cronoprogramma spesso si riducono a indicazioni di carattere generale, ancora lontane da un sia pur vago progetto preliminare: di qui l'enorme iato tra una necessità spicciola (la realizzazione ad es. di un ricovero per gli attrezzi) e la preliminare realizzazione delle opere di riassetto territoriale su vasta scala.

In ultimo permane una comprovata impossibilità a condividere con gli Enti interessati dal procedimento di adeguamento dei PRG un approccio razionale per la definizione degli interventi ammissibili in aree a destinazione d'uso non residenziale: sebbene la DGR indichi che per "le altre destinazioni d'uso (produttivo, commerciale, artigianale, servizi, ecc.) la stessa tabella può essere presa a riferimento per la definizione degli interventi ammessi", di fatto tale possibilità nelle conferenze di copianificazione è oggetto di diniego, adducendo quale motivo l'assenza di un supporto normativo che consenta ai funzionari di discriminare l'ammissibilità o meno del singolo intervento e richiamando pertanto la stretta applicazione della stessa.

In aggiunta ai settori coinvolti nel primo tavolo tecnico si porge cortese richiesta di partecipazione al tavolo tecnico dei seguenti funzionari:

Paolo Tonanzi

Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Economia Montana e Foreste

Settore Prevenzione territorio rischio geologico

Antonietta Impedovo

Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Economia Montana e Foreste

Settore Pianificazione, difesa suolo, difesa assetto idrogeologico e dighe

In attesa di cortese riscontro ai fini della programmazione del tavolo tecnico, si porgono cordiali saluti.

Sciolze 3 Settembre 2018

IL SINDACO
Gabriella MOSSETTO

Il richiesto tavolo tecnico venne svolto in una riunione pianificata con piattaforma innformatizzata “Zoom” il giorno 27.10.2020 con inizio alle ore 11,45 alla presenza dei funzionari della Regione Piemonte: Antonia IMPEDOVO, Paola MAGOSSO, Barbara CORAGLIA, Salvatore SCIFO, Gabriella GIUNTA, Francesca FINOTTO e Paolo TONANZI e per il Comune di Sciolze il tecnico comunale Raffaele FALABELLA ed i professionisti Pietro CAMPANTICO e Mario CENA.

Nel corso dell'incontro sono stati considerati, in particolar modo come evidenziato e richiesto dalla nota del Comune del 03.09.2018, gli aspetti relativi ai contenuti dell'allegato A della D.G.R. 07.04.2014 n° 64-7417: Parte I^ª, punto 6) “Chiarimenti in merito all'applicazione del concetto di carico antropico ai sensi dell'articolo 30, comma 3° della L.R.56/77 s.m.i. e Parte II^ª, punto 7) “Criteri indicativi per la determinazione dell'aumento di carico antropico”.

Per tali aspetti, sulla base dei chiarimenti interpretativi forniti dal tavolo tecnico, è stata elaborata la seguente “Proposta Tecnica del Progetto Preliminare di Variante al P.R.G. per l'adeguamento al P.A.I.” che risulta costituita dai seguenti documenti:

- Elaborati di carattere urbanistico:
 - Relazione illustrativa
 - Norme di attuazione – con le proposte di modifica definite con la Variante Strutturale di adeguamento al PAI da adottare ai sensi del combinato disposto dagli artt. 145 e 17 – 4° comma della L.R. 56/1977 s.m.i.
 - Tabelle di sintesi, per le parti modificate, allegate alle Norme di attuazione;
 - Tavole di Piano: D3.1, D3.2, D3.3, D4.1, D4.2, D4.3 e D5 (scala 1:2.000);
 - Tavola di Piano: D6 (scala 1:5.000)
 - Tavola: D8 Carta di sintesi delle pericolosità geomorfologica e della idoneità all'utilizzazione urbanistica (scala 1:5.000)
- Elaborati di carattere geologico:
 - Relazione geologica illustrativa
 - Elaborato G1: Carta geologico-strutturale (scala 1:10.000)
 - Elaborato G2: Carta geomorfologica e dei dissesti (scala 1:10.000)
 - Elaborato G2A: Carta delle fonti documentali (scala 1:10.000)
 - Elaborato G3: Carta litotecnica: punti di indagine geognostica (scala 1:10.000)
 - Elaborato G4: Carta geoidrologica (scala 1:10.000)
 - Elaborato G5: Carta dell'accivit (scala 1:10.000)
 - Elaborato G6: Carta delle opere idrauliche (SICOD) e del reticolo idrografico minore in scala 1:10.000
 - Elaborato G7 : Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell'idoneità all'utilizzazione urbanistica (scala 1:5.000)

2) INQUADRAMENTO URBANISTICO TERRITORIALE E MOTIVAZIONI DELLA VARIANTE


L'attuale quadro di riferimento urbanistico definito dal vigente P.R.G.C. già contiene approfondimenti di carattere geologico e geomorfologico che, pur garantendo una sufficiente tutela del territorio, nel periodo di operatività hanno evidenziato necessità di approfondimento, non solo per le valutazioni condotte dalla Regione in occasione dell'approvazione del Piano, ma anche per le conseguenze derivanti da eventi di dissesto che si sono nel tempo manifestate.

L'assetto urbanistico del territorio comunale definito dal vigente P.R.G.C. è stato quindi confrontato e rivalutato con tutti gli aspetti derivanti dalla analisi e ridefinizione del rischio geologico e geomorfologico, sia per quanto riguarda l'ambito del fondovalle, che per il sistema dei versanti, anche nelle relazioni dei medesimi con il sistema idrografico minore.

In relazione agli aspetti connessi con il mutato assetto normativo generale di riferimento (Piano Stralcio Fasce Fluviali - P.S.F.F.) e Piano Assetto Idrogeologico (P.A.I.) dell'autorità di Bacino del Fiume Po, il Comune di Sciolze ha inteso avviare le procedure di verifica di conformità del P.R.G., conducendo, con la presente proposta progettuale, tutti i necessari specifici approfondimenti specialistici.

Tutto il territorio comunale, è sottoposto al vincolo paesaggistico ai sensi della L.431 del 1985 (definito vincolo Galasso) e ricade all'interno del "Piano Paesaggistico della Collina Torinese", Piano che non essendo mai stato approvato costituisce documento di mero approfondimento per la conoscenza di alcune parti di territorio.

La Tavola P2 relativa ai "Beni Paesaggistici" del Piano Paesaggistico Regionale (PPR), approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale in data 3 ottobre 2017, n. 233 -35836, individua la porzione occidentale del territorio comunale e la rocca del concentrico quali beni paesaggistici ai sensi del D.M. 1/8/1985 quali ambiti dichiarati di notevole interesse pubblico per i comuni della "Regione Piemonte" ai sensi dell'Art. 139 del D.Lgs. n. 490 del 29/10/99.




PPR - TAV. P2 Beni Paesaggistici

Trattasi in particolare della “Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona della Collina Torinese” (numero di riferimento regionale B060, codice ministeriale 10248) che tutela l’area “(...) per i suoi valori ambientali e paesaggistici caratterizzati da ville del XVII-XVIII secolo e dalle «vigne» che ancor oggi sono richiamate nei vari toponimi. La zona è connotata, inoltre, dai tipici agglomerati urbani e relativi castelli”.

Non risultano individuate, nell’ambito del territorio comunale di Sciolze, aree protette (*core areas*), siti di interesse comunitario (*SIC*) o zone di protezione speciale (*ZPS*) di cui ai “Siti Rete Natura 2000”, come pure fasce perifluivali e corridoi di connessione ecologica (*corridors*) o aree di particolare pregio paesaggistico e ambientale (*buffer zones*); non vi sono inoltre geositi.

Risultano invece sottoposti a vincolo idrogeologico, ai sensi della L.R. 45 del 9/08/89, un settore collinare ai confini dei comuni di Cinzano (a Est) e Moncucco T.se (a Sud), un ambito ai confini con i comuni di Montaldo Torinese e Arignano, una conca valliva sottesa verso Sud a Tetti Bavento ed un settore occidentale del territorio comunale al confine con il comune di Gassino T.se.



TAV. Aree sottoposte a vincolo idrogeologico L.R. 45/1989

Nel comune di Sciolze, a norma del R.D.1775/1933 risultano individuate quali acque pubbliche quelle del Rio di Valle Maggiore nella porzione settentrionale del territorio comunale.

Tali approfondimenti, alcune dei quali, più dettagliatamente contenuti nella Relazione Geologica Illustrativa della Variante Strutturale di adeguamento al P.A.I., della quale il presente documento costituisce la “Proposta Tecnica del Progetto Preliminare”, avviato secondo le procedure stabilite dalla normativa definita con le modifiche alla Legge Urbanistica Regione approvate con le LL.RR. n° 3 in data 25.3.2013, n° 17 in data 12.8.2013 e n° 3 in data 11.03.2015.

Con la presente “Proposta Tecnica” è stato pure verificato che le previsioni di intervento del vigente Strumento Urbanistico Generale, come approvato con Delibera della Giunta Regionale n. 35-10617 in data 6.10.2003, risultino sostanzialmente inalterate confermando la quasi totalità delle previsioni attuative, così come evidenziato nei riferimenti tabellari costituiti dalle “Tabelle di Sintesi” poste in allegato al testo delle norme tecniche di Attuazione.

La definizione della Variante strutturale di adeguamento al P.A.I., operata mediante l'utilizzo della cartografia di P.R.G. digitalizzata della base catastale ed il ridisegno dei contenuti del P.R.G. vigente con metodi informatizzati, persegue l'obiettivo di consentire una migliore gestione dell'attività edilizia ed urbanistica e dei relativi aggiornamenti affidati alla metodologia del G.I.S. (Sistema Informativo Geografico con utilizzo di dati georeferenziati) che il Comune potrà assumere.

Relativamente ai contenuti di cui alle analisi condotte sul territorio per gli aspetti geologici, geomorfologici ed idraulici, che costituiscono il concreto riferimento della variante, si rimanda agli specifici elaborati.

Per gli aspetti riguardanti la verifica di compatibilità condotta alla luce delle disposizioni stabilite dalla Normativa di Attuazione del PAI sulle interferenze fra lo stato del dissesto presente o potenziale, contenuti nelle previsioni del Piano Regolatore Generale, si evidenzia che:

Il 2° comma dell'art. 18 delle N. di A. prevede che i comuni effettuino una verifica della compatibilità idraulica ed idrogeologica delle previsioni degli strumenti urbanistici vigenti con le condizioni di dissesto presenti o potenziali rilevate anche nella cartografia di piano, avvalendosi, tra l'altro, di analisi di maggiore dettaglio eventualmente disponibili in sede regionale, provinciale o della Comunità Montana di appartenenza.

Il successivo 3° comma indica le modalità generali con cui procedere alla realizzazione di tali verifiche di compatibilità;

in particolare la lettera a): prevede la rilevazione e la caratterizzazione dei fenomeni di dissesto idraulico e idrogeologico attivi o potenzialmente attivi che, sulla base delle risultanze di ulteriori accertamenti tecnici condotti in sede locale, interessano il territorio comunale, con particolare riferimento alle parti urbanizzate o soggette a previsioni di espansione urbanistica”;

le lettere b) e c): chiariscono tale concetto in quanto prevedono la “delimitazione alla scala opportuna delle porzioni di territorio soggette a dissesti idraulici e idrogeologici in funzione delle risultanze degli accertamenti tecnici espressamente condotti di cui alla già richiamata lett. a)” e “la descrizione, con adeguati elaborati di maggior dettaglio riferiti all'ambito territoriale ritenuto significativo, delle interferenze fra lo stato del dissesto presente o potenziale sempre rilevato secondo le modalità di cui alla lettera a) e le previsioni del piano regolatore generale ancorché assoggettate a strumenti di attuazione;

alla lettera d) inoltre viene prevista l'indicazione delle misure da adottare al fine di rendere compatibili le previsioni degli strumenti urbanistici vigenti con lo stato dei dissesti presenti o potenziali, in relazione al loro grado di pericolosità, ai tempi necessari per gli interventi, ai conseguenti oneri attuativi.

Le verifiche condotte nello studio a supporto della variante strutturale esprimono l'obiettivo di rilevare, caratterizzare, delimitare e descrivere lo stato del dissesto idraulico ed idrogeologico

PROPOSTA TECNICA DEL PROGETTO PRELIMINARE DELLA 1^a VARIANTE STRUTTURALE
AL VIGENTE P.R.G.C. DI ADEGUAMENTO AL PAI DEL COMUNE DI SCIOLZE (TO)

presente sul territorio comunale di Sciolze evidenziando i punti di interferenza che richiedono risoluzione urbanistica.

Si ritiene opportuno rammentare che, ai sensi del 4° comma dell'art. 18 del P.A.I., all'atto di approvazione degli strumenti urbanistici o di loro varianti, le delimitazioni delle aree di dissesto e le previsioni urbanistiche ivi comprese aggiornano ed integrano le prescrizioni del P.A.I.

Per tale motivo le misure previste per rendere compatibili le previsioni dello strumento urbanistico vigente con lo stato del dissesto saranno contenute all'interno della Carta di Sintesi e nelle relative norme per la destinazione d'uso dei suoli.

Sempre ai sensi dell'art. 18, 5° comma del P.A.I. i Comuni, in sede di adozione di strumenti urbanistici generali o relative varianti, allegano la verifica di compatibilità idraulica e idrogeologica redatta in conformità delle disposizioni richiamate.

Gli studi connessi con la “variante P.A.I.” sono stati realizzati con il duplice intento di contenere gli elaborati geologici necessari a supportare la realizzazione della variante di adeguamento dello strumento urbanistico prevista all'art. 18 comma 4° e 5° del P.A.I. e, contestualmente, fornire gli approfondimenti e le elaborazioni previste dalla normativa urbanistica della Regione Piemonte per la realizzazione delle varianti finalizzate al relativo adeguamento.

3) OBIETTIVI E CONTENUTI DI ADEGUAMENTO DELLO STRUMENTO URBANISTICO GENERALE AL P.A.I.


Nell'ambito dei contenuti dell'adeguamento al P.A.I., come già affermato, il Comune di Sciolze ha pure predisposto la verifica dell'assetto urbanistico del proprio territorio in relazione alla ridefinizione delle classi di rischio secondo i contenuti determinati dalla Circolare P.G.R. n.7/LAP/96 e successive modifiche e integrazioni.

Per quanto riguarda i contenuti e le analisi specifiche del dissesto, condotte per mezzo del confronto costante con gli uffici regionali di settore competenti, sono state rappresentate negli elaborati tecnici che costituiscono e costituiranno parte integrante della variante per gli aspetti geologici.

La verifica di confronto tra le elaborazioni specifiche connesse con le previsioni territoriali del P.A.I. e l'assetto delle previsioni urbanistiche del P.R.G. vigente ha condotto ad alcune preliminari considerazioni quali:


- La specificazione nell'assetto del P.R.G. vigente degli elementi di carattere geomorfologico e idraulico introdotti dal P.A.I. che, in linea generale, non si ritiene possano sostanzialmente mutare il quadro strutturale delle previsioni urbanistiche ed apportare modifiche agli obiettivi complessivi.
- Gli aspetti vincolanti e di cautela, così come sono stati definiti dalla più recente normativa del P.A.I., sono stati recepiti all'interno delle previsioni di P.R.G., sovrapponendosi all'assetto cartografico e delle norme in particolare nelle zone interessate, così come evidenziato dalla Variante.
- La valutazione d'insieme delle possibili implicazioni di carattere generale che potranno consigliare nuove scelte di tipo urbanistico riguarderanno una successiva fase, peraltro già prevista dall'Amministrazione Comunale di Sciolze, con il ricorso ad adeguate procedure come previste dalla Legge Urbanistica Regionale.
- Nel vigente strumento urbanistico generale risultano già cartograficamente definiti, gli aspetti legati all'esplicitazione dei contenuti della "carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell'idoneità all'utilizzazione urbanistica", condotta in modo coordinato tra gli aspetti legati alle "classi di rischio" e le scelte di tutela e sviluppo urbanistico dei suoli che vengono integrate con specifiche norme per la tutela e salvaguardia del territorio.
- Le modalità attuative previste della proposta variante si ritengono conformi alle specifiche disposizioni regionali in materia maturate alla luce delle più recenti indicazioni procedurali definite dalla Regione Piemonte, che ritengono prioritaria la fase di adeguamento al P.A.I., rimandando ad un momento successivo nuove scelte urbanistiche conseguenti alla ridefinizione delle "classi di rischio".
- Riguardo alla cartografia del Piano Regolatore sono stati sovrapposti i contenuti geologici ed idrogeologici di adeguamento al P.A.I., con il quadro del dissesto e la definizione delle "classi di idoneità", alle previsioni urbanistiche attualmente operanti sul territorio comunale e sono stati normativamente definiti, con nuovi articoli, le diverse classi rischio, così come proposte dalla Circolare P.G.R. 8.5.1996 n° 7/LAP e successive integrazioni sia di carattere normative che di formazione ed istruzione.

CARTA GEOLOGICO-STRUTTURALE
Elaborato G1 (scala 1:10.000)




CARTA GEOMORFOLOGICA E DEI DISSESTI

Elaborato G2 (scala 1:10.000)




CARTA DELLE FONTI DOCUMENTALI
Elaborato G2A (scala 1:10.000)




CARTA LITOTECNICA: PUNTI DI INDAGINE GEOGNOSTICA

Elaborato G3 (scala 1:10.000)




Regione Piemonte	Provincia di Torino
Comune di Sciolze	
PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE	
VARIANTE STRUTTURALE PER L'ADEGUAMENTO AL PAI PIANO PER L'ASSETTO IDROGEOLOGICO ai sensi dell'art. 15 comma 1 della L.R. 56/77 e s.m.i.	
PROPOSTA TECNICA DI PROGETTO PRELIMINARE	
CARTA LITOTECNICA: PUNTI DI INDAGINE GEOGNOSTICA	
G3	Novembre 2017
Tecnico incaricato: geol. Giuseppe Genovese	
Il Sindaco	Il Segretario Comunale
L'assessore all'Urbanistica	Il Responsabile del procedimento
genovese & associati via carriaggi, 10 - 10134 TORINO tel. fax: 011.3196607 - info@genoveseassociati.it	
LEGENDA	
CARATTERIZZAZIONE LITOTECNICA <ul style="list-style-type: none"> [Color box] Acciuffai siliceo-silico-silicioso adottando di spessore variabile, generalmente con una struttura a stratae colosse [Color box] [Category silicea di substrato di riferimento ex D.M.149/108: CATEGORIA C+D] [Color box] Terreni limosi e sabicolosi fai da scisti a carbonatite adottando, insieme a detti, la struttura a stratae colosse [Color box] [Category silicea di substrato di riferimento ex D.M.149/108: CATEGORIA D] [Color box] Depositi arenaceo-conglomeratici in corpi lenticolari, localmente molto cementati (Rocce dolomitiche) con tracce di argilla e sabbia [Color box] [Category silicea di substrato di riferimento ex D.M.149/108: CATEGORIA B] [Color box] Substrato fyllitico (marmo-siliceo e marmo-silicosi) circa Noduli con corpi di arenaria [Color box] [Category silicea di substrato di riferimento ex D.M.149/108: CATEGORIA B] [Color box] Terreni limosi e argilosì da scisti a scarpette e scisti adottando, insieme a motti e corpi di arenaria, la struttura a stratae colosse [Color box] [Category silicea di substrato di riferimento ex D.M.149/108: CATEGORIA B+C] [Color box] Substrato da pietrisco fai a travertino doloso moderatamente consistente o resistente con particelle di sabbia e silex [Color box] [Category silicea di substrato di riferimento ex D.M.149/108: CATEGORIA C] 	
PUNTI DI INDAGINE GEOGNOSTICA <ul style="list-style-type: none"> ■ Colonna identificativa dell'indagine ● Trincea o pozzetto esplorativo ● Sondaggio con indolometro ● Sondaggio a campanile continuo ● Penetrometrica dinamica rapida ■ Penetrometrica dinamica SPT ■ Penetrometrica dinamica leggera ■ Penetrometrica dinamica media ■ Penetrometrica dinamica pesante ■ Penetrometrica dinamica super pesante ■ Tomografia elettrica 	
Base Topografica "BDT88/2017" scala 1:10.000 - Proprietà Regione Piemonte Distribuita con licenza CC-BY 2.5	

CARTA GEODIROLOGICA
Elaborato G4 (scala 1:10.000)




CARTA DELL'ACCLIVITÀ

Elaborato G5 (scala 1:10.000)



CARTA DELLE OPERE IDRAULICHE (SICOD) E DEL RETICOLO IDROGRAFICO MINORE
Elaborato G6 (scala 1:10.000)




Regione Piemonte Provincia di Torino
Comune di Sciolze
PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE
VARIANTE STRUTTURALE PER L'ADEGUAMENTO AL PAI
PIANO PER L'ASSETTO IDROGEOLOGICO
ai sensi dell'art. 15 comma 1 della L.R. 58/77 e s.m.i.
PROPOSTA TECNICA DI PROGETTO PRELIMINARE
CARTA DELLE OPERE IDRAULICHE E DEL
RETI COLO IDROGRAFICO MINORE
Novembre 2017
Tecnico incaricato: geol. Giuseppe Genovese
Il Sindaco Il Segretario Comunale
L'assessore all'Urbanistica Il Responsabile del procedimento
genovese & associati genovese & ambiente
via carneggi, 10 - 10138 TORINO
tel. fax. 011.5199037 - info@genoveseassociati.it

Legenda
OPERE IDRAULICHE
— attraversamento (punto)
— ponte
■ limitacciazzale

CARTA DI SINTESI DELLA PERICOLOSITÀ GEOMORFOLOGICA

E DELL'IDONEITÀ ALL'UTILIZZAZIONE URBANISTICA

Elaborato G7 (scala 1:5.000)



4) CLASSIFICAZIONE DEL TERRITORIO AI FINI URBANISTICI

La variante di adeguamento al P.A.I. e la relativa classificazione del territorio comunale rappresenta la sintesi dei dati di terreno e di ricerca delle problematiche connesse alla pericolosità idrogeologica e la conseguente propensione urbanistica delle relative porzioni di territorio.

L'individuazione di aree distinte in Classi di idoneità, pur rappresentando a volte differenti tipologie del dissesto, comunque riferite ad omogenei livelli di pericolosità, permette la definizione di tutte le prescrizioni di carattere geologico ed idrogeologico che possono definire limitazioni all'uso urbanistico del territorio.

La variante strutturale di adeguamento al P.A.I., che con il presente Documento si intende definire sulla base delle indagini svolte dal Dott. Genovese, nel rivedere ed aggiornare la classificazione della pericolosità geomorfologica definita dal vigente P.R.G.C. approvato con D.G.R. n° 35 -10617 in data 06.10.2003, ritiene che, valutato il contesto geologico e geomorfologico su cui ricade il territorio comunale di Sciolze nel quale non sono stati individuati areali privi di pericolosità geomorfologica, non esistano ambiti ascrivibili alla Classe I^A.

Le parti di territorio nelle quali le condizioni di moderata pericolosità geomorfologica possono essere agevolmente superate attraverso l'adozione e il rispetto di modesti accorgimenti tecnici realizzabili a livello di progetto esecutivo nell'ambito del singolo lotto edificatorio o dell'intorno significativo circostante, come meglio specificate nella relazione geologica illustrativa, sono state distinte due differenti sottoclassi alla Classe II^A - la IIa e la IIb, ciascuna con le relative ricadute prescrittive.

Alla Classe III^A risultano appartenere le porzioni di territorio che interessano situazioni di pericolosità rilevanti; a tale classe, sulla base della vigenti disposizioni, sono state attribuite due sottoslacci, la IIIa che individua sia le porzioni di territorio inedificate o con rare edificazioni isolate e che presentano caratteri geomorfologici o idrogeologici tali da renderle inidonee a nuovi insediamenti.

Appartengono pure alla Classe III^A i versanti collinari caratterizzati da elevata acclività e morfologia irregolare in condizioni al limite della stabilità, i dissesti areali ed i fenomeni gravitativi di versante con un vario grado di attività, le aree di fondovalle interessate dalla dinamica esondativa del corso d'acqua o da marcati fenomeni di ristagno idrico come pure settori compluviali sotteesi a linee di drenaggio sospese e la IIIb che identifica porzioni di territorio edificate nelle quali gli elementi di pericolosità geomorfologica e di rischio sono tali da imporre in ogni caso interventi di riassetto territoriale, di carattere pubblico, a tutela del patrimonio urbanistico esistente.


La sottoclasse IIIb risulta ulteriormente suddivisa in IIIb2: per ambiti edificati di versante o di fondo valle non direttamente interessati da fenomeni dissestivi areali o puntuali, fluvio-torrentizi o di versante ed in IIIb3: caratterizzata da ambiti edificati di versante o di fondo valle direttamente interessati o immediatamente sotteesi a movimenti gravitativi di versante con stato di attività quiescente FQ e IIIb4: in cui sono stati considerati gli ambiti edificati di versante o di fondo valle, direttamente interessati o immediatamente sotteesi a movimenti gravitativi di versante attivi FA, e gli ambiti edificati ricadenti all'interno della fascia di rispetto di corsi d'acqua intubati o a cielo libero.

Lo studio di aggiornamento è stato quindi condotto, al fine di costituire un punto di raccordo con l'aggiornamento delle caratteristiche relative alla pericolosità del territorio del Comune di Sciolze e le previsioni urbanistiche determinate dal vigente Piano Regolatore Generale Comunale che, con la verifica della loro relativa compatibilità, hanno determinato, per gli aspetti di pericolosità geomorfologica, le evidenziazioni cartografiche che seguono.

Sottoclasse IIa  **AMBITI COLLINARI CON PERICOLOSITA' GEOMORFOLOGICA MODERATA:**

Sottoclasse IIb  **AMBITI DI PIANURA E DI RACCORDO CON PERICOLOSITA' GEOMORFOLOGICA MODERATA:**

- Porzioni di territorio nelle quali le condizioni di moderata pericolosità geomorfologica possono essere agevolmente superate attraverso l'adozione ed il rispetto di modesti accorgimenti tecnici ispirati ai DD.MM. 11.03.1988 e 14.01.2008 e realizzabili a livello di progetto esecutivo nell'ambito del singolo lotto edificatorio o dell'intorno significativo circostante.
- Tali interventi non dovranno in alcun modo incidere negativamente sulle aree limitrofe né condizionare la propensione all'edificabilità.

Sottoclasse IIIa  **SETTORI DI VERSANTE E DI PIANURA INEDIFICATI O CON RARE EDIFICAZIONI CON PERICOLOSITA' GEOMORFOLOGICA RILEVANTE**

- porzioni di territorio inedificate o con rare edificazioni isolate che presentano caratteri geomorfologici o idrogeologici che le rendono inidonee a nuovi insediamenti.

Sottoclasse IIIb -- **SETTORI DI VERSANTE E DI PIANURA EDIFICATI CON PERICOLOSITA' GEOMORFOLOGICA RILEVANTE**

- porzioni di territorio in edificate nelle quali gli elementi di pericolosità geomorfologica e di rischio sono tali da imporre in ogni caso interventi di riassetto territoriale di carattere pubblico a tutela del patrimonio urbanistico esistente.
- in assenza di tali interventi saranno consentite solo trasformazioni che non aumentino il carico antropico.

Sottoclasse IIIb2 

- a seguito della realizzazione delle opere di riassetto sarà possibile la realizzazione di nuove edificazioni ampliamenti o completamenti.

Sottoclasse IIIb3 

- a seguito della realizzazione delle opere di riassetto sarà possibile solo un modesto incremento del carico antropico
- da escludersi nuove unità abitative e completamenti.

Sottoclasse IIIb4 

- anche a seguito della realizzazione di opere di sistemazione, indispensabili per la difesa dell'esistente, non sarà possibile alcun incremento di carico antropico.

Nel rilevare che l'allegato A della DGR n°64-7417 del 7 aprile 2014 avente per oggetto "Indirizzi procedurali e tecnici in materia di difesa del suolo e pianificazione urbanistica", al punto 7 riporta i criteri indicativi per la determinazione dell'aumento di carico antropico nonché i relativi possibili interventi ammessi, realizzabili anche in modo cumulativo, che si riportano, se ne conferma il richiamo applicativo ed il conseguente aggiornamento nel testo della Norme tecniche di Attuazione del PRGC.

Tali criteri risultano così espressi:

Non costituisce incremento di carico antropico:

1. utilizzare i piani terra dei fabbricati esistenti per la realizzazione di locali accessori (autorimesse, locali di sgombero, ecc.);
2. realizzare edifici accessori (box, tettoie, ricovero attrezzi, ecc.) sul piano campagna nelle aree contraddistinte dalle classi di rischio IIIb3 e IIIb4 nel rispetto delle prescrizioni delle norme di attuazione del PAI;
3. realizzare interventi di “adeguamento igienico funzionale”, intendendo come tali tutti quegli interventi edilizi che richiedano ampliamenti fino ad un massimo di 25 mq, purché questi non comportino incrementi in pianta della sagoma edilizia esistente;
4. sopraelevare e contestualmente dismettere i piani terra ad uso abitativo di edifici ubicati in aree esondabili caratterizzate da bassi tiranti e basse energie;
5. utilizzare i sottotetti esistenti in applicazione della L.R. 21/98 qualora ciò non costituisca nuove ed autonome unità abitative.

Costituisce modesto incremento di carico antropico:

1. il recupero funzionale di edifici o parti di edifici esistenti ad uso residenziale, anche abbandonati, nel rispetto delle volumetrie esistenti anche con cambio di destinazione d'uso;
2. il recupero funzionale di edifici o parti di edifici esistenti ad uso diverso da quelli di cui al punto 1, anche abbandonati, nel rispetto delle volumetrie esistenti e con cambi di destinazioni d'uso solo a seguito degli approfondimenti di cui al punto 6, lettere a) e c) della Parte I dell'Allegato A alla D.G.R. n°64-7417 del 7 aprile 2014;
3. il frazionamento di unità abitative di edifici (residenziali o agricoli), solo a seguito degli approfondimenti di cui paragrafo 6, lettere a) e c) della parte I dell'Allegato A alla D.G.R. n°64-7417 del 7 aprile 2014, purché ciò avvenga senza incrementi di volumetria;
4. gli interventi di ampliamento degli edifici esistenti comportanti un aumento in pianta non superiore al 20% per un massimo di 200 mc e non costituenti una nuova unità abitativa;
5. gli interventi di demolizione e ricostruzione o sostituzione edilizia con eventuali ampliamenti non superiore al 20% per un massimo di 200 mc, attraverso scelte progettuali e tipologie costruttive volte a diminuire la vulnerabilità degli edifici rispetto al fenomeno atteso;
6. gli interventi ammessi dall'art. 3 della L.R. 20/09.”

Costituiscono incremento di carico antropico:

1. ogni cambio di destinazione d'uso che richieda, nel rispetto dell'art. 21 della L.R. 56/77, maggiori dotazioni di standard urbanistici rispetto alle destinazioni d'uso in atto alla data di adozione della variante al piano regolatore (ad esempio da magazzino a residenza) e comunque ogni cambio di destinazione verso l'uso residenziale;
2. qualsiasi incremento delle unità immobiliari esistenti alla data di adozione della variante al PRG in eccedenza rispetto a quanto concesso nel caso di modesto incremento di cui alla precedente lett. b;
3. ogni ampliamento delle unità immobiliari esistenti che non rientri strettamente in attività di adeguamento igienico-funzionale, di cui alla precedente lettera a. e negli ampliamenti di cui al punto 3 di cui alla precedente lettera b.;
4. gli interventi di cui agli articoli 4 e 7 della L.R. 20/09.”

La tabella che segue schematizza gli interventi massimi consentiti, relativi alla destinazione d'uso residenziale, che, come previsto dalla circolare, possono essere presi a riferimento anche per interventi per destinazioni d'uso produttive, commerciali, artigianali, a servizi ecc.

**INCREMENTO DEL CARICO ANTROPICO IN RELAZIONE ALLE POSSIBILITÀ DI RIUSO ED EVENTUALE
INCREMENTO DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE
PER USO RESIDENZIALE**

CLASSE DI PERICOLOSITÀ		IIIb2		IIIb3		IIIb4	
TIPO DI INTERVENTO		A	P	A	P	A	P
Manutenzione ordinaria		•	•	•	•	•	•
Manutenzione straordinaria		•	•	•	•	•	•
Restauro e risanamento conservativo		• senza cambio di destinazioni d'uso	•	• senza cambio di destinazioni d'uso	•		• senza cambio di destinazioni d'uso
Adeguamento igienico funzionale		• max 25 mq	•	• max 25 mq	• max 25 mq		• max 25 mq
Ristrutturazione edilizia senza demolizione e ricostruzione	Senza frazionamento		•		•		
	Con frazionamento		•		• solo a seguito degli approfondimenti di cui al paragrafo 6 della parte I al presente Allegato		
Ristrutturazione edilizia con demolizione e ricostruzione	Senza frazionamento		•		•		
	Con frazionamento		•		• solo a seguito degli approfondimenti di cui al paragrafo 6 della parte I al presente Allegato		
Recupero dei sottotetti esistenti ai sensi della l.r. 21/98		• no nuove unità abitative	•	• no nuove unità abitative	•		• no nuove unità abitative
Ampliamento in pianta			•		• max 20% o 200 mc, no nuove unità abitative		
Ampliamento in sopraelevazione		• solo per problematiche idrauliche e con dismissione P.T.	•	• solo per problematiche idrauliche e con dismissione P.T.	•		• no nuove unità abitative
Demolizione		•	•	•	•	•	•
Sostituzione edilizia			•		• con eventuali ampliamenti non superiori al 20% per un massimo di 200 mc		
Nuova costruzione			•				
Ristrutturazione urbanistica			•				
Cambio di destinazione d'uso			•		• solo a seguito degli approfondimenti di cui al paragrafo 6 della parte I al presente Allegato		
Cambi d'uso funzionali che non aumentano il carico antropico (ad es. box, magazzini, parcheggi, etc...)			•		•		•

A = Normativa riferita alla situazione precedente alla realizzazione delle opere di riassetto territoriale

P = Normativa riferita alla situazione successiva alla realizzazione delle opere di riassetto territoriale

• = Intervento ammesso

5) OBIETTIVI E CONTENUTI DI AGGIORNAMENTO DELLA NORMATIVA DI ATTUAZIONE DELLO STRUMENTO URBANISTICO GENERALE AL P.A.I.


Secondo i disposti della più recente normativa stabilita dalla L.R. 56/1977 s.m.i., sono “varianti strutturali al PRG le modifiche al piano medesimo che non rientrano in alcuna delle tipologie individuate nei commi 3, 5 e 12 dell’art. 17, nonché, oltre ad altre tipologie, le varianti di adeguamento del PRG al PAI e tali varianti costituendo mero adeguamento al PAI sono escluse dal processo di valutazione della VAS (Valutazione ambientale Strategica - cfr. 9° comma).

La presente proposta, unitamente agli aspetti di aggiornamento cartografico e normativo derivanti dall’adeguamento al P.A.I. prevede l’aggiornamento normativo alle più recenti disposizioni stabilite dal D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, e successive modifiche ed integrazioni, rivedendo le disposizioni delle precedenti norme solo ed esclusivamente per gli aspetti procedurali e senza che l’applicazione di tali modifiche alterino in nessun modo sia la capacità insediativa del vigente P.R.G.C. che le modalità attuative dello stesso riferendosi esclusivamente ai titoli abilitativi dell’attività edilizia vigente.


Le definizioni ed i procedimenti abilitativi dell’attività edilizia sono attualmente disciplinati dal Titolo II della Parte I - artt. 3-6-6 bis-10-22 e23 - del D.P.R. 380/2001 e s.m.i. (T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) che prevede una diversa forma procedurale ed amministrativa risultando ora rappresentati da attività libera (art. 6), interventi subordinati a comunicazione di inizio lavori asseverata (art. 6 bis), interventi subordinati a permesso di costruire (art. 10), come pure interventi subordinati a segnalazione certificata di inizio attività – SCIA (art. 22) ecc.

In tal senso sono stati pertanto rivisti ed aggiornati i contenuti di alcuni articoli e disposizioni riportate sul testo delle Norme Tecniche di Attuazione tenendo presente che con l’art. 5 del decreto-legge 40/2010, che ha interamente sostituito l’art. 6 del T.U. edilizia, sono state ampliate le tipologie di interventi rientranti nell’attività edilizia libera, ovvero realizzabili senza alcun titolo abilitativo anziché mediante denuncia di inizio attività (DIA) ormai formalmente superata.

Per quanto attiene infine le ricadute che le indagini condotte, per gli aspetti geologici e geomorfologici in adeguamento al PAI, hanno definito sulle previsioni urbanistiche vigenti, queste si limitano all’esclusione dell’area di “Nuovo impianto RI2” il cui grado di pericolosità valutato non ne consente il mantenimento.



Estratto P.R.G.C. vigente



Estratto P.R.G.C. conseguente all’adeguamento al P.A.I.

6) DOCUMENTAZIONE A CORREDO DELLA PROPOSTA TECNICA DEL PROGETTO PRELIMINARE DELLA VARIANTE AL P.R.G.C. DI ADEGUAMENTO AL P.A.I.

La presente proposta tecnica risulta costituita dalla seguente documentazione:

- Elaborati di carattere urbanistico:
 - Relazione illustrativa
 - Norme di attuazione – con le proposte di modifica definite con la Variante Strutturale di adeguamento al PAI da adottare ai sensi del combinato disposto dagli artt. 145 e 17 – 4° comma della L.R. 56/1977 s.m.i.
 - Tabelle di sintesi, per le parti modificate, allegate alle Norme di attuazione;
 - Tavole di Piano: D3.1, D3.2, D3.3, D4.1, D4.2, D4.3 e D5 (scala 1:2.000);
 - Tavola di Piano: D6 (scala 1:5.000)
 - Tavola D8 Carta di sintesi delle pericolosità geomorfologica e della idoneità all'utilizzazione urbanistica (scala 1:5.000)
- Elaborati di carattere geologico:
 - Relazione geologica illustrativa
 - Elaborato G1: Carta geologico-strutturale (scala 1:10.000)
 - Elaborato G2: Carta geomorfologica e dei dissesti (scala 1:10.000)
 - Elaborato G2A: Carta delle fonti documentali (scala 1:10.000)
 - Elaborato G3: Carta litotecnica: punti di indagine geognostica (scala 1:10.000)
 - Elaborato G4: Carta geoidrologica (scala 1:10.000)
 - Elaborato G5: Carta dell'accivit (scala 1:10.000)
 - Elaborato G6: Carta delle opere idrauliche (SICOD) e del reticolo idrografico minore in scala 1:10.000
 - Elaborato G7: Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell'idoneità all'utilizzazione urbanistica (scala 1:5.000)

Chivasso, 30 Aprile 2021

